



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 23 del 09/02/2005

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 23 dicembre 2004, n. 521

Procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. e valutazione di incidenza - Ampliamento del complesso turistico alberghiero La Giurlita in località Torre Mozza - Marina di Ugento - Comune di Ugento (Le) - Prop. Gardenia Immobiliare s.r.l.

L'anno 2004 addì 23 del mese di dicembre in Modugno, presso il Settore Ecologia,

IL DIRIGENTE

Dott. Luca LIMONGELLI, ha adottato il seguente provvedimento:

con nota acquisita al prot. n. 4590 del 04.05.2004 veniva richiesta la verifica di assoggettabilità a V.I.A e la valutazione di incidenza, ai sensi dell'art. 4, commi 2 e 4, L.R. n. 11/2001 per la realizzazione dell'ampliamento del complesso turistico-alberghiero in località Torre Mozza - Marina di Ugento - nel Comune di Ugento (Le), da parte della Gardenia Immobiliare S.r.l. - Via Roma, 38 - Ugento - Lecce -;

con nota prot. n. 4682 del 07.05.2004, il Settore Ecologia comunicava alla società proponente di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il comune interessato (art. 16, comma 3, L.R. N. 11/2001);

con nota acquisita al prot. n. 5810 del 31.05.2004 la società istante comunicava di aver provveduto a quanto sopra specificato;

con nota acquisita al prot. n. 6373 del 22.07.2004 veniva trasmessa la nota del Responsabile dello Sportello Unico del comune di Ugento che comunicava l'affissione all'albo pretorio dal 14.05.2004 al 13.06.2004, dell'avviso pubblico di avvenuto deposito degli elaborati concernenti l'intervento sopra evidenziato e che nel predetto periodo non erano pervenute osservazioni a quanto proposto. Con la stessa nota comunicava il parere favorevole alla realizzazione dell'ampliamento di che trattasi;

con nota prot. n. 7170 del 12.07.2004, il Settore Ecologia richiedeva alla società proponente integrazioni documentali;

con nota acquisita al prot. n. 8315 del 19.08.2004 veniva trasmesso quanto richiesto; il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 03.12.2004, esaminati gli atti amministrativi e valutata la documentazione progettuale, ha rilevato quanto segue:

L'area interessata dall'intervento si trova interamente all'interno del pSIC Litorale di Ugento -codice IT9150009, caratterizzata dalla presenza di habitat prioritari. L'ampliamento comporta un incremento di

ricettività da 308 a 456 posti letto.

Le aree interessate dall'intervento di ampliamento ricadono in zona E4 Parco naturale, ad eccezione della sopraelevazione dell'albergo che ricade in zona C/6.

L'area interessata dal progetto di ampliamento della struttura ricettiva risulta tipizzata in zona E4 nel P.R.G. del comune di Ugento, in tale zona non é ammesso alcun intervento di nuova edificazione, o che generi una modificazione dell'equilibrio naturale, della morfologia del suolo e delle condizioni dell'ambiente.

A tal proposito, in un'ampia area anch'essa ricadente in zona E4 - Parco naturale, in ambito B di valore rilevante e all'interno del pSIC Litorale di Ugento, posta tra la zona di ampliamento per nuove costruzioni e la costa, sono già state realizzate diverse attrezzature di pertinenza dello stesso complesso turistico che, seppur non comportando rilevanti volumetrie, configurano di fatto una totale modificazione dell'equilibrio naturale e della morfologia del suolo.

Questi interventi hanno di fatto depauperato l'area del suo originario, rilevante interesse naturalistico. Ricordiamo che la scheda Natura 2000 relativa al pSIC Litorale di Ugento indica proprio nell'abusivismo edilizio e nell'eccessiva urbanizzazione le vulnerabilità principali del sito.

Dalla cartografia regionale, riportante il perimetro del pSIC Litorale di Ugento, risulta che gran parte degli interventi di nuova edificazione ricadono all'interno del suddetto pSic ed in particolare gli edifici contrassegnati, nella Tav. 3, dai numeri 14,15,16.

Nella Relazione Tecnica- Tav. 4 e negli altri elaborati progettuali non si tiene conto che l'area interessata dall'ampliamento rientra all'interno di un perimetrazione individuante Biotipo e/o Sito di interesse naturalistico, poiché l'intervento -ricade nell'area di pertinenza del biotopo si evidenzia che questo comporta un vincolo di inedificabilità secondo il disposto dell'art. 3.10.4 del PUTT/Pba.

E' contraddittorio affermare che l'altezza massima degli edifici da realizzare sarà pari a 6 mt. quando la sopraelevazione di un piano dell'albergo porterà l'edificio ad un'altezza di oltre 13 mt.

Le modalità di smaltimento delle acque miste a cemento nella fase di cantiere appaiono inadeguate.

Anche se sottoposte a decantazione in apposite vasche, le acque miste a cemento, nella fase di liquida, conservano diverse minerali e agenti chimici inquinanti disciolti, appare quindi pericoloso sversarle nel canale a marea sia per i danni che causerebbe nell'ecosistema, sia per i rischi di contaminazione dell'acqua in relazione al vicino allevamento ittico.

L'ampliamento del complesso turistico comporta un incremento dell'utenza di 148 unità che sommate all'incremento del personale richiede un proporzionale ridimensionamento delle attrezzature.

Per quanto riguarda lo smaltimento dei reflui, si afferma che l'impianto di depurazione è stato dimensionato a 500 abitanti equivalenti e quindi già adatto a recepire l'aumento di ricettività. Manca tuttavia qualsiasi altra indicazione e descrizione riguardo tale impianto.

La superficie adibita a parcheggi deve essere incrementata proporzionalmente all'aumento di volumetrie ed utenza.

In una zona sottoposta a vincolo paesaggistico appare fortemente degradante la proposta sopraelevazione dell'edificio alberghiero di un livello, l'edificio si sviluppa infatti con forma di un parallelepipedo dal fronte di oltre 70 mt. L'intervento proposto comporta a tutti gli effetti la trasformazione urbanistica dell'area, da parco naturale a zona di espansione per la ricettività turistica, risulta quindi necessario prevedere la fascia a verde di rispetto, indicarla in sede progettuale e non utilizzarla per superfici a parcheggio, tra l'altro pavimentate con materiali impermeabili, come successo per la parte del complesso già realizzata;

per tutto quanto sopra esposto il Comitato Regionale V.I.A. ritiene di dover esprimere parere non favorevole all'intervento proposto;

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;

- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con. nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della stessa L.R. n. 11/2001;
- Visto che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

DETERMINA

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 03.12.004, parere sfavorevole per la valutazione di incidenza ambientale e di ritenere il progetto per la realizzazione dell'ampliamento del complesso turistico-alberghiero in località Torre Mozza - Marina di Ugento - nel Comune di Ugento (Le), da parte della Gardenia Immobiliare S.r.l. - Via Roma, 38 - Ugento Lecce assoggettato alle procedure di V.I.A.;

Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;

Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;

Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;

Di dichiarare che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01;

Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

Di trasmettere, in originale, il presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

Il Dirigente del Settore
Dott. Luca Limongelli
